

Il treno di Kyoto

Sommario:

CONPAVIPER

nuovo socio ICMQ 2

Dal Protocollo di Kyoto
all'Emission Trading 2

Marcatura CE: la prima
regola è collaborare 4

DPR 462/01 Verifiche
periodiche degli Impianti
Elettrici in attesa delle Linee
Guida del CEI 6

La verifica del progetto 8

Le Regioni si muovono per
il risparmio energetico
degli edifici 9

Sempre di più protagonisti
nel mondo delle costruzioni 12

Prime certificazioni energetiche
in fase di gestione a Milano 13

Passaggio del testimone
nella Certificazione volontaria
dei masselli 13

Le nuove
Certificazioni ICMQ 14

Prodotti per le Costruzioni.
Le Guide Applicative ICMQ 18

In breve 19

Formazione 20

Il protocollo di Kyoto rappresenta un importante «precedente»: è il primo rilevante trattato globale per fronteggiare concretamente l'incombente minaccia planetaria del cambiamento climatico. Occorre ridurre drasticamente le concentrazioni in aria dei gas serra, pur consentendo uno sviluppo sostenibile.

Certamente il trattato ha dei limiti e precisamente:

- riguarda i soli Paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione (est europeo) ma non quelli in via di sviluppo, tra cui Cina, India e Brasile che, con gli attuali tassi di sviluppo, potrebbero divenire in pochi decenni i principali inquinatori mondiali, e inoltre la loro non partecipazione al trattato determinerebbe una penalizzazione per lo sviluppo dei paesi industrializzati,

- è solo la prima tappa dell'impegnativo percorso verso la riduzione delle emissioni. L'obiettivo del 5,2%, ammesso che sia raggiungibile, si ridurrebbe al solo 3,5% se USA e Australia (che già avevano sottoscritto l'accordo) persevereranno a non aderire al protocollo. L'obiettivo è senza dubbio troppo modesto e altri passi si imporranno a breve. Il protocollo è comunque un successo politico poiché il 45% degli stati del mondo e quasi tutti i paesi industrializzati lo hanno, ad oggi, ratificato.

Il «treno di Kyoto» si è lentamente messo in moto. Occorre ora che su questo treno salgano tutti: è essenziale che tutti i paesi industrializzati, che stanno aumentando anziché riducendo le emissioni, diano il buon esempio, anche per non creare alibi ai paesi in via di sviluppo. Occorre che furbizia, egoismo e cinismo siano banditi e non siano il perno delle politiche energetiche. Dovranno essere affrontati costi rilevanti, che vanno però visti, come realmente sono, degli ineludibili investimenti.

Il treno deve andare molto lontano e le pianificazioni debbono essere di lungo termine, mirando ad obiettivi che possono apparire non realistici ma vanno invece perseguiti, quali, ad esempio, per quanto riguarda l'UE, una riduzione delle emissioni del 30% intorno al 2020, per poi proseguire ancora nei decenni successivi. Tutti i passeggeri del treno dovranno intensamente lavorare prima e dopo esserci saliti; non basta l'adesione formale al trattato: bisogna innanzitutto avere o creare la capacità di salire a bordo. Tutti i paesi devono dotarsi di solidi Piani pluriennali delle emissioni sulla base di una seria politica energetica. Gli strumenti di recente creati in Italia dei «certificati verdi» (che peraltro stanno dando scarsi benefici) e dei «certificati bianchi», rilasciati dal gennaio 2005, potranno essere utili solo se inquadrati in un Piano generale.

La domanda è: «quando l'Italia avrà il suo Piano?» Ricordiamo: è una delle vere priorità legislative.



■ CONPAVIPER NUOVO SOCIO ICMQ

È stata approvata dal Consiglio Direttivo di ICMQ del 10 marzo u.s., l'adesione dell'Ente nazionale, senza scopo di lucro, denominato CONPAVIPER CON.PAV.I.-A.I.P.E.R. «Associazione di categoria imprese pavimenti e rivestimenti industriali», nato dalla fusione tra l'Associazione Italia-

na Pavimentisti Industriali. (CON.PAV.I.) e l'Associazione Italiana per Pavimenti e Rivestimenti (A.I.P.E.R.).



■ DAL PROTOCOLLO DI KYOTO ALL'«EMISSION TRADING»

Dal primo gennaio 2005 ogni impianto appartenente a un gruppo di attività ad alto consumo energetico e ad alta emissione di anidride carbonica (CO₂), per poter continuare nella propria attività, deve essere in possesso di una specifica autorizzazione.

È questa la prima conseguenza dell'applicazione del Protocollo di Kyoto che, pur essendo stato approvato fin dall'11 dicembre 1997, è entrato in vigore solo dopo l'approvazione da parte della Russia.

Nei capitoli che seguono daremo una panoramica sintetica del Protocollo, della sua genesi, delle sue motivazioni, del suo significato e del tormentato iter di approvazione; tratteremo poi il tema specifico dell'Emission Trading, con le problematiche che, in tutta fretta, hanno dovuto affrontare le aziende italiane interessate e con le modalità di verifica che dovranno svilupparsi nei prossimi anni. Infatti, a partire dal gennaio 2006, le aziende interessate dovranno comunicare ad una autorità competente il monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente sulle proprie emissioni di anidride carbonica; tale attività di monitoraggio e comunicazione dovrà essere sottoposta a «verifica» da parte di un organismo indipendente accreditato.

ICMQ segue con molto interesse questo tema per poter essere accreditato, al più presto possibile, per le attività di verifica suddette. L'argomento sarà approfondito ed aggiornato in un successivo intervento.

Il Protocollo di Kyoto

Il tema oggetto della presente nota prende l'avvio dalla consapevolezza dell'impatto crescente che l'attività dell'uomo ha sui cambiamenti climatici e, in particolare,

sull'aumento della temperatura del pianeta, con possibili conseguenze catastrofiche, quali l'aumento del livello dei mari per lo scioglimento dei ghiacci dei poli, la progressiva desertificazione in regioni attualmente dotate di un clima eccellente, ecc.

Partendo da queste basi, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito in un documento (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) gli indirizzi per una serie di interventi tesi a opporsi alle variazioni climatiche citate.

Tale documento (Convenzione), che trae origine dall'incontro tra i rappresentanti degli Stati tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, fu adottato a New York presso l'ONU il 9 maggio 1992. La Convenzione è una specie di legge quadro internazionale nella quale i paesi firmatari riconoscono che:

- è in atto un cambiamento del clima globale;
- tale cambiamento dipende particolarmente dalle attività umane che producono i cosiddetti gas serra (v. tabella 1), nei quali è identificata la causa principale delle variazioni climatiche;

Tabella 1. Elenco dei gas di serra*

Anidride carbonica (o biossido di carbonio)	CO ₂
Metano	CH ₄
Protossido d'azoto	N ₂ O
Idrofluorocarburi	HFC
Perfluorocarburi	PFC
Esafluoro di zolfo	SF ₆

- esistono responsabilità differenziate tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo in quanto i primi hanno emesso ed emettono quantità di gas serra molto superiori ai secondi;
- è necessario intervenire per minimizzare i cambiamenti del clima globale.

*Nota: al momento viene considerata solo l'emissione di CO₂

La Convenzione rinviò ad una Conferenza delle parti il compito di indicare le azioni da compiere al suddetto scopo.

La Conferenza si è riunita più volte ed infine ha approvato, l'11 dicembre 1997, un complesso documento, il Protocollo di Kyoto nel quale è previsto che i paesi inclusi in un allegato (in pratica tutti i paesi industrializzati) dovranno assicurare che le loro emissioni antropiche, espresse in biossido di carbonio equivalente, non dovranno superare le quantità loro attribuite, al fine di ridurre l'insieme delle emissioni almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2008-2012.

Il Protocollo ha previsto la sua entrata in vigore 90 giorni dopo la data in cui almeno 55 paesi compresi nella tabella succitata, responsabili altresì di almeno il 55% delle emissioni, avessero sottoscritto il documento. La sua approvazione ha avuto tempi lunghi e difficoltà notevoli: gli Stati Uniti, ad esempio, che emettono ca. il 36% delle emissioni globali, si erano dichiarati d'accordo durante la presidenza Clinton, ma hanno rigettato il consenso con Bush che non vuole sostenere i costi connessi. Anche da parte della Russia ci sono state difficoltà, superate finalmente in modo definitivo nello scorso mese di gennaio; con l'approvazione da parte della Russia si sono raggiunti entrambi gli obiettivi quantitativi citati sopra per cui il Protocollo è diventato operativo a partire dal 16 febbraio del corrente anno.

Nelle tabelle annesse al Protocollo, oltre all'indicazione delle attività da sottoporre a controllo, sono indicate le percentuali di riduzione dei gas serra per i paesi industrializzati e le quantità di gas serra emessi da ognuno di essi nel 1990.

Non tutti i paesi indicati hanno i medesimi obblighi: i paesi dell'Unione Europea nel loro insieme dovranno ridurre le loro emissioni dell'8%, gli Stati Uniti del 7% (ma come abbiamo detto non hanno accettato Kyoto, pur impegnandosi in un non definito progetto alternativo), il Giappone del 6%. La Federazione Russa, la Nuova Zelanda e l'Ucraina devono limitarsi a stabilizzare le loro emissioni; mentre possono addirittura aumentarle la Norvegia (1%), l'Australia (8%) e l'Islanda (10%). Nell'ambito europeo ci sono state ulteriori ripartizioni per cui l'obiettivo italiano è

sceso al 6,5%. Queste percentuali di riduzione sembrano assai modeste, ma bisogna ricordare che sono riferite alle emissioni del 1990, e che, nel frattempo, sono cresciute a ruota libera.

Il Protocollo prevede inoltre complessi meccanismi di scambio di quote di gas serra, tra paesi e nel loro interno: è il tema noto come «Emission Trading».

L'Emission Trading

La Comunità europea si è fatta carico di definire le modalità per la gestione degli impegni assunti col Protocollo di Kyoto nel proprio ambito emettendo una serie di documenti, il primo dei quali è la Direttiva 2003/87/CE del 13/10/2003 che *«istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità»*, al quale fa seguito la Direttiva 2004/101/CE, recante modifiche.

La Direttiva prevedeva che l'avvio del procedimento di scambio quote di emissioni di gas avvenisse 90 giorni dopo l'approvazione del Protocollo, in pratica, per quanto abbiamo detto sopra, a partire dal 16 febbraio 2005. Dopo tale data le imprese, che fanno parte delle attività comprese nell'elenco che riportiamo nella tabella 2, per poter operare devono disporre di apposita autorizzazione governativa.

Il nostro paese, ancora in ritardo nel recepimento della Direttiva 2003/87/CE, per evitare la fermata di tutti gli impianti interessati è stato costretto ad emettere un Decreto Legge (n. 273 del 12/11/2004, convertito in Legge n. 316 del 30/12/2004), il quale si è limitato a definire due aspetti fondamentali per l'avvio del sistema e cioè:

- le modalità e i termini di scadenza (5/12/2004) per l'inoltro della domanda di autorizzazione;
- le modalità e i termini di scadenza (30/12/2004) per la comunicazione delle informazioni sulle emissioni delle varie unità produttive.

Con questi interventi all'ultima ora, che hanno creato non pochi problemi alle aziende, è stato possibile concedere, da parte dei Direttori Generali del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Attività Produttive, le autorizzazioni necessarie per la prosecuzione dell'attività produttiva, ma non sono stati ancora risolti aspetti importanti per l'avvio concreto del mercato delle

quote di emissione e per le azioni che le imprese dovranno intraprendere per la riduzione programmata delle emissioni.

I passi successivi che il Governo e il Parlamento italiano dovranno affrontare sono:

1. il recepimento della Direttiva 2003/87/CE già citata,
2. il recepimento della Decisione della Commissione del 29/01/2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio, la comunicazione e la relativa verifica delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE.
3. l'approvazione definitiva del piano nazionale delle quote di emissione per il quale è in atto un contenzioso con la Commissione Europea.

Nel prossimo numero svilupperemo in particolare i primi due argomenti e molto probabilmente saremo in grado di riferire sull'approvazione del piano nazionale da parte della Commissione Europea.

Conclusioni

Come conseguenza dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto le aziende che hanno impianti con elevate emissioni di anidride carbonica hanno dovuto, entro il 5 dicembre, presentare domanda per ottenere l'autorizzazione a operare ed entro il 30 dicembre del 2004 dichiarare l'entità delle proprie emissioni. In questo modo hanno ottenuto le autorizzazioni per continuare a operare a partire dal primo gennaio 2005.

Le stesse aziende dovranno poi monitorare annualmente le reali emissioni, co-

municandone i risultati entro i primi mesi di ogni anno. Dette comunicazioni dovranno essere verificate da appositi Organismi per il cui accreditamento sono in corso di definizione le regole. Parallelamente sono in corso nostre azioni finalizzate ad ottenere tale accreditamento in modo da avviare anche questa attività al servizio delle aziende operanti nei settori produttivi nei quali vantiamo un'elevata specializzazione.

Purtroppo anche in queste circostanze il nostro paese è in colpevole ritardo e si trova nella necessità di dover rincorrere faticosamente la maggior parte dei paesi della Comunità. In merito ai risultati delle nostre azioni e all'evoluzione del sistema daremo conto nei prossimi numeri.

■ Ennio Peccatori

Tabella 2. Impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2003/87/CE

Attività energetiche

Impianti di combustione da oltre 20 MW
Raffinerie di petrolio
Cokerie

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi

Impianti di minerali metallici
Produzione di ghisa e acciaio

Industria dei prodotti minerali

Produzione di cemento e calce viva
Produzione di vetro e fibre di vetro
Produzione di materiali ceramici (tegole, mattoni, ecc.)

Altre attività

Fabbricazione di pasta per carta
Fabbricazione di carta e cartoni

■ MARCATURA CE: LA PRIMA REGOLA È COLLABORARE

Intervista al Dott. Francesco Castagna, Direttore di ANEPLA (Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei e Affini).

Quali motivazioni hanno spinto ANEPLA a organizzare con ATECAP corsi di formazione per la marcatura CE degli aggregati?

Data l'importanza del tema della marcatura CE degli aggregati, destinata a creare una piccola «rivoluzione» nell'organizzazione aziendale delle imprese del settore, ANEPLA e ATECAP hanno inteso realizzare,

come primo comune obiettivo, uno strumento informativo con lo scopo di agevolare la comprensione delle novità introdotte dalla nuova normativa europea. Sono nate così le «Linee guida», una pubblicazione caratterizzata, oltre che dai contenuti didattici, da comode tabelle riassuntive dei tipi e delle frequenze delle prove per le principali categorie di utilizzo degli aggregati coperte dalle norme.

Visto poi il buon esito della prima iniziativa in comune è risultato naturale per le due Associazioni proseguire il cammino insieme per approfondire il tema della nuova disciplina tecnica degli aggregati istituendo corsi di formazione sul tema.

Come valuta, a più di sei mesi dal primo incontro, questa esperienza?

È stata sicuramente un'iniziativa molto positiva. Già in altre occasioni, per la realizzazione di pubblicazioni e convegni, ANEPLA aveva avuto modo di collaborare proficuamente con altre associazioni di categoria e anche in questo caso, come in passato, è stato motivo di soddisfazione rilevare come, in presenza di interessi complementari, l'unione delle forze faciliti molto il successo delle iniziative comuni.

Quali le difficoltà?

Sotto il profilo logistico direi l'individuazione delle sedi idonee per lo svolgimento dei corsi. Non è stato facile, infatti, temperare l'obiettivo di una distribuzione omogenea dei corsi di formazione sul territorio nazionale e al tempo stesso quello di raccogliere il potenziale interesse di un bacino di utenza sufficiente a giustificare l'impegno profuso.

Sotto il profilo, invece, del contenuto formativo dei corsi far comprendere la portata delle innovazioni introdotte, con particolare riferimento alla responsabilità del produttore in merito alla rispondenza delle caratteristiche tecniche dei suoi prodotti rispetto a quanto dichiarato.

Quali gli spunti di miglioramento?

Per quanto è stato di nostra competenza nell'organizzazione dei corsi penso a un maggior impegno sul fronte della comunicazione capillare delle iniziative intraprese. Per il futuro mi rende ottimista il fatto che ANEPLA si sia dotata di un notiziario, inviato a soci e non soci di tutta Italia, che può rappresentare un eccellente veicolo di comunicazione con il mondo delle imprese del settore.

Penso anche che, sulla scorta di questa prima esperienza, valida ma inevitabilmente un po' estemporanea come lo è ogni esordio, eventuali ulteriori collaborazioni potranno trarre giovamento dal rodaggio effettuato e partire con un approccio più sistematico.

Qual è la domanda che si è sentito fare più spesso in questi corsi?

Oltre alla più scontata e «italiana» delle domande: «ci saranno proroghe?!», penso alle domande sulla responsabilità del produttore, sulle sanzioni, sulla possibilità di

mantenere in uso le consuete denominazioni commerciali dei prodotti e sulla differenza tra un sistema «2+» e un sistema «4».

Come valuta l'apporto di un organismo notificato come ICMQ in questo ambito formativo?

È evidente che gli organismi notificati hanno già oggi un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema della marcatura CE e a maggior ragione saranno destinati ad averlo qualora il sistema di certificazione 2+ per gli aggregati diventasse obbligatorio per tutti gli usi strutturali.

ICMQ è uno degli organismi notificati più importanti nel settore delle costruzioni e quindi il suo contributo può essere prezioso nel diffondere la cultura della marcatura CE degli aggregati.

Quali difficoltà avete potuto osservare nell'applicazione della marcatura CE da parte dei produttori e quali sono i principali vantaggi?

Le difficoltà sono molteplici e per lo più legate alla pianificazione controllo di produzione in fabbrica.

Infatti, fino ad ora l'imprenditore si è occupato del controllo del processo produttivo con la frequenza ed il rigore che gli suggerivano la sua capacità, sensibilità ed esperienza. Da oggi tutto deve essere pianificato, dall'organigramma funzionale del personale, le cui mansioni influenzano la qualità dei prodotti, alla formazione stessa del personale. E questo non è un salto culturale da poco.

Quanto ai vantaggi, penso che sia ancora prematuro un giudizio definitivo, visto il ritardo nella piena entrata a regime del sistema e dell'apprezzamento da parte del mercato di prodotti meglio caratterizzati. Non ho dubbi però che a medio termine le innovazioni introdotte valorizzeranno il prodotto ed attribuiranno un vantaggio competitivo a chi ha colto l'occasione della marcatura per puntare sulla innovazione e sulla qualità dei suoi prodotti.

■ a cura di Roberto Garbuglio

■ DPR 462/01 VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA DEL CEI

Premessa

Il D.P.R. n. 462/2001 ha apportato rilevanti semplificazioni e innovazioni nel procedimento per la denuncia di installazione e per le verifiche periodiche degli «Impianti di messa a terra – Impianti di protezioni contro le scariche atmosferiche – Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione».

In sintesi, le più importanti modifiche si possono riassumere in:

1. Introduzione di Organismi Notificati per l'espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti
2. Maggiori responsabilità per l'installatore elettrico
3. Maggiori obblighi e responsabilità per il datore di lavoro

Sulla base di tali modifiche le verifiche sugli impianti elettrici si trasformano da semplice incombenza burocratica a strumento per incrementare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione della sicurezza e assicurare inoltre una maggiore protezione dei lavoratori.

Situazione attuale

Il DPR 462/2001 abroga gli art. 40 e 328 del DPR 547/55, gli art. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 «Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro», i modelli A, B e C allegati allo stesso DM e definisce nuove modalità di denuncia, omologazione e verifica, meglio descritte successivamente.

Del DM 12/9/59 sono stati invece salvati gli articoli 11 e 12 e il modello «0», quindi non cambia nulla per gli impianti di terra delle cabine e centrali elettriche di aziende produttrici o distributrici di energia elettrica (ENEL, AEM ecc.), la cui verifica continua ad essere affidata ai datori di lavoro e il cui verbale continua ad essere conforme al modello «0».

Nonostante la non obbligatorietà prima evidenziata, ENEL sta procedendo ad assegnare a Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive tutte le verifiche delle proprie cabine elettriche di distribuzione.

Obbligo delle verifiche periodiche

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di richiedere verifiche periodiche, con frequenza legata alla tipologia di impianto e alla classificazione fatta nel piano di sicurezza. L'obbligo è applicato a tutte le attività produttive in cui esista almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparabile, dove, ai sensi dell'art. 3 del DPR 547/55, per lavoratore subordinato si intende chi fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

È da specificare, però, che per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione sussiste l'obbligo di verifica unicamente per attività con presenza di atmosfere esplosive, così come definite dal D.Lgs. 12/06/2003 n° 233 (che abroga le voci da 1 a 50 delle tabelle A e B allegate al decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale del 22/12/1958, pubblicato nella GU n° 23 del 29/01/1959):

«Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta».

Trasmissione della dichiarazione di conformità

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del DPR 462/2001, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASL/ARPA competenti per territorio.

Nei comuni singoli o associati ove sia istituito lo Sportello Unico, la suddetta dichiarazione deve essere presentata direttamente allo sportello, che provvederà a trasmetterla all'ASL/ARPA.

All'atto della consegna della dichiarazione di conformità, unitamente al modello di trasmissione redatto dall'ARPA, l'Ufficio competente rilascia al datore di lavoro l'attestazione della avvenuta ricezione, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.

Omologazione degli impianti

L'omologazione dell'impianto di terra e di protezione dai fulmini viene di fatto effettuata con la verifica dell'installatore,

che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi Legge n.46/90.

Nel caso di impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione (cantieri, locali adibiti ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio) il datore di lavoro deve comunicare entro trenta giorni la messa in esercizio dell'impianto all'ISPESL, ASL o ARPA territorialmente competenti. In questo caso la prima verifica sulla conformità deve essere effettuata dall'ASL/ARPA entro due anni dalla data di messa in esercizio.

Modifiche sostanziali dell'impianto elettrico

Sono soggetti a una nuova denuncia e quindi a una verifica straordinaria gli impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, ossia modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna (cambio di tensione, cambio di potenza impegnata, cambio di sistema TT o TN-S). Le modifiche sostanziali, da comunicare entro i trenta giorni dalla loro effettuazione, comportano l'onere della verifica straordinaria da parte dell'organo preposto alle verifiche.

Manutenzione

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione degli impianti per accertare lo «stato di salute» degli impianti, registrando su apposito registro di manutenzione tutte le attività svolte. Per questa tipologia di controlli è possibile avvalersi di personale interno qualificato, professionisti, installatori o manutentori esterni abilitati e certificati.

Linee guida CEI – DPR 462/01

In attesa della prima emissione delle linee guida CEI, attualmente in fase di inchiesta pubblica, si può solo sperare che esse forniscano i giusti chiarimenti e supportino sia gli enti certificatori sia i verificatori nell'applicazione del DPR 462/01.

I punti fondamentali che si presume vengano affrontati si possono riassumere come segue:

- professionalità ed esperienza dei verificatori degli impianti (Ispettori)
- percorso formativo e di aggiornamento dei verificatori
- documentazione tecnica e verbalizzazione delle ispezioni con risoluzione del problema di formalizzazione dei verbali negativi
- metodi di prova e misura uniformati fra i vari Organismi di Certificazione
- schemi di flusso riassuntivi delle varie fasi di ogni tipologia di verifica (impianti di terra – scariche atmosferiche – impianti elettrici in ambienti rischio esplosione)

Conclusioni

Da quanto esposto si può dire che, se sino ad oggi gli Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive hanno applicato il DPR 462/01 secondo interpretazioni e motivazioni tecniche abbastanza diverse, con le future linee guida CEI vi sarà sicuramente un modo comune di operare e, di conseguenza, anche i vari prezziari per le verifiche saranno allineati con conseguente miglioramento del servizio offerto al cliente.

■ *Claudio Masoch*

ICMQ è Organismo abilitato alla effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione, previste dal DPR 462/01.

(Decreto di Abilitazione del Ministero delle Attività Produttive in data 18/02/2003)

■ **LA VERIFICA DEL PROGETTO**
Seminario del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
(Roma 18, 19, 20 Gennaio 2005)

La legge 109/94 ha posto l'accento sulla trasparenza delle procedure e sul perseguimento della «qualità nella progettazione» quale elemento fondamentale per la buona riuscita di un'opera pubblica.

La verifica del progetto, e quindi della «qualità della progettazione», è prevista agli articoli 16 e 30 della Legge. Il legislatore, con Legge 166/02, non ritenendo adeguata l'attività di verifica del progetto come prevista nell'attuale regolamento (DPR 554/99) ha chiesto la predisposizione di un «apposito regolamento» per le modalità di verifica; contestualmente, ha indicato alcuni aspetti da introdurre, tra i quali l'apertura dell'attività ad altri soggetti, i cui requisiti saranno da definirsi, nonché l'obbligatorietà di una polizza assicurativa.

Questo tema di particolare interesse per tutte le Amministrazioni è stato oggetto di un importante seminario presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: ha visto la partecipazione di esperti delle istituzioni e del mondo accademico e professionale, che sono intervenuti a rappresentare diversi aspetti delle questioni inerenti e connesse alla verifica del progetto. All'organizzazione del seminario hanno partecipato i Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, OICE, ASCOTECO e SINCERT. Per l'occasione è stata presentata la bozza di «Regolamento per la verifica dei progetti» redatto dalla Commissione Ministeriale istituita dal Vice Ministro On. Ugo Martinat e coordinata dal Presidente della V Sezione del Consiglio Superiore, ing. Tullio Russo.

La bozza di regolamento, per adattarlo alle nuove esigenze previste dalla legge, prevede che le verifiche possano essere affidate anche a organismi accreditati di «Tipo C» (organismi non di terza parte) per importi superiori ai 20 milioni di euro e a liberi professionisti o società di ingegneria per importi inferiori a tale soglia. ASCOTECO non condivide tale approccio e ha espresso nel seminario, attraverso i propri relatori, il proprio dissenso. ASCOTECO ritiene che la verifica, per essere credibile ed efficace, debba essere eseguita da organismi di controllo di terza parte indipendenti, cioè di

«Tipo A». Infatti il legislatore, utilizzando la terminologia «...organismi di controllo accreditati ai sensi ...» ha, ad avviso dell'associazione, voluto indicare l'assoluta terzietà del controllore, differenziandolo rispetto a *organismo di ispezione* (come titola la UNI CEI EN 45004) o *organismo di verifica*.

In ambito internazionale, in materia di valutazione della conformità, il termine «Organismo di Controllo» (*Organisme de Control, Conformity Assessment Body*) è associato, per definizione, a una Terza Parte, indipendente dalle parti prime (che progettano e realizzano l'intervento) e dalle parti seconde (che commissionano e utilizzano l'opera). Sarebbe stato pleonastico specificare nella legge «*organismo di controllo indipendente*», proprio perché l'indipendenza è già insita nel concetto di controllo; sarebbe stato come fare riferimento, in altro contesto, a un «giudice indipendente», dal momento che l'indipendenza è già implicita nel concetto di giudice.

D'altro canto, una posizione che ammetta soggetti non indipendenti a effettuare attività di controllo sarebbe incongruente e in contrasto con tutto il corpo legislativo afferente ai lavori pubblici: è sufficiente esaminare alcuni provvedimenti per rendersene conto. Nel DPR 34/2000 che regola le attività delle SOA, sono ben specificati, all'art. 7, alcuni principi circa il requisito dell'indipendenza e, all'art. 8, si disciplinano addirittura le partecipazioni azionarie di soggetti che potrebbero avere conflitti di interesse con la specifica attività di attestazione.

Il D.I. 156/03 che disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell'abilitazione agli organismi di certificazione, ispezione e prova per la Direttiva Prodotti da Costruzione, all'art. 1, esclude esplicitamente tutti i soggetti direttamente interessati in attività correlate ai prodotti da costruzione; richiede inoltre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati, l'esecuzione delle attività di ispezione e sorveglianza, dei quadri, del personale tecnico e dei componenti dei comitati di certificazione, rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate nel settore dei materiali da costruzione.

Inoltre, se si esaminano le circolari STC 346/99 e 349/99 per l'abilitazione dei laboratori per l'effettuazione delle prove sui materiali da costruzione e delle prove geotecniche, si riscontra che «... per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori vi siano soggetti in qualche modo coinvolti nell'industria delle costruzioni, è stata introdotta la figura del «garante», il quale certifica, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza dell'operato del laboratorio, contribuendo ad assicurare il rispetto delle condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità del laboratorio stesso. Il garante, di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza, viene proposto dal laboratorio ed è soggetto al gradimento dell'amministrazione.»

Ora, risulta difficile comprendere come lo stesso dicastero, che ha sempre normato, fino ad ora, mettendo al primo posto il requisito dell'indipendenza e dell'imparzialità, nel caso della validazione dei progetti ammetta, anche per le opere superiori ai 20 milioni di euro, soggetti che, per la loro stessa natura, non possono essere indipendenti ed imparziali; la norma UNI CEI EN 45004 definisce infatti l'Organismi di Tipo C come «... l'organismo di ispezione che è coinvolto nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installa-

zione, utilizzazione o manutenzione degli oggetti sottoposti a ispezione o di oggetti similari in concorrenza ...».

Del resto, la posizione di ASCOTECO è avvalorata da quanto avviene in altri paesi europei di lunga tradizione per quanto concerne il controllo tecnico sulle opere, dove operano solo organismi di terza parte.

ASCOTECO ha inoltre evidenziato che porre molti e articolati requisiti sui professionisti per cercare di assicurare una certa imparzialità di giudizio, oltre a creare difficoltà alla stazione appaltante e al responsabile del procedimento (in caso di contenzioso potrebbe essergli imputata una inadeguata vigilanza), rende di fatto gli stessi requisiti incontrollabili e quindi incerta la reale applicazione della norma.

Il nuovo regolamento se, da un lato, disciplina in modo adeguato le modalità operative e gestionali dell'attività di verifica dei progetti secondo le prassi ormai consolidate in questi anni di attività, risulta invece, ad avviso di ASCOTECO, migliorabile sui criteri per qualificare altri operatori diversi dai già esistenti Organismi di Controllo di Tipo A.

■ Lorenzo Orsenigo



■ LE REGIONI SI MUOVONO PER IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

La tabella pubblicata nelle due pagine seguenti passa in rassegna le disposizioni più significative, specificatamente volte al risparmio energetico e al contenimento dei consumi energetici degli edifici, previste dalle Regioni italiane e Province Autonome. Quanto riportato in Tabella si intende non esaustivo e aggiornato al 16 marzo 2005. Tutte le informazioni sono state reperite dai siti Internet ufficiali delle rispettive Regioni. Restiamo a disposizione per eventuali integrazioni e aggiornamenti. Comune a tutte le Regioni menzionate è l'attuazione del Decreto legislativo n. 112

del 31 marzo 1998, che ha comportato il trasferimento di alcune funzioni amministrative agli Enti locali, tra cui i compiti previsti agli artt. 12, 14 e 30 della Legge 10/91. Da questo punto di partenza, alcune Regioni si sono prodigate nell'emanazione di disposizioni, più o meno dettagliate, nell'ambito di una pianificazione, programmazione ed individuazione degli interventi di maggior efficacia. Non è stato approfondito l'aspetto relativo all'implementazione delle fonti rinnovabili di energia – di cui sono riportati i soli casi più emblematici – il quale, per l'ampiezza delle applicazioni e per la dinamicità delle disposizioni emanate dagli Enti locali, potrà essere oggetto di una trattazione specifica.

(a cura di Silvia Rusconi)

Ambito	Descrizione	Dettagli	Regione	Riferimento	Regione	Riferimento
Interventi sull'involucro	Miglioramenti dei livelli di coibentazione termo-acustica	Riduzione dispersioni termiche	Abruzzo	LR 22 del 11/10/2002	Calabria	PEAR approvato con DCR del 14/02/2005
	Volumetria urbanistica: nuove modalità di calcolo	Spessori e volumetrie	Calabria	LR 19 del 16/04/2002	Lazio	LR 15 del 08/11/2004
	Orientamento edifici	Obbligo di attenzione nella progettazione	Marche	PEAR approvato con DCR del 16/02/2005		
	Ventilazione naturale	Ottimizzazione	Marche	PEAR approvato con DCR del 16/02/2005		
	Recupero sottotetti	Incentivi	Emilia - Romagna	LR 26 del 23/12/2004	Valle d'Aosta	LR 9 del 28/03/1995
	Sostituzione serramenti	Incentivi	Valle d'Aosta	LR 9 del 28/03/1995		
	Cd Limite restrittivo	Riduzione del 25% rispetto al limite fissato dal Decreto del 30/07/1986	Lombardia	LR 39 del 21/12/2004		
	Bioedilizia Eco-compatibilità dei materiali	Incentivi	Emilia - Romagna	LR 26 del 23/12/2004	Friuli Venezia Giulia	PER Proposta del 8/05/2003
Impianti	Installazione nuove caldaie		Calabria	PEAR approvato con DCR del 14/02/2005		
	Sistemi di regolazione e di contabilizzazione	Obbligatoria	Emilia-Romagna	LR 26 del 23/12/2004	Lombardia	LR 1 del 16/02/2004
	Catasti degli impianti e delle volumetrie asservite dagli stessi		Lombardia	LR 39 del 21/12/2004		
	Installazione pompe di calore		Toscana	PIER Proposta della GR del 10/01/2005	Valle d'Aosta	LR 62 del 20/08/1993
	Fonti rinnovabili	Valorizzazione e promozione	Calabria	PEAR approvato con DCR del 14/02/2005	Lombardia	LR 39 del 21/12/2004
	Pannelli solari	Obbligo per nuove abitazioni, per riscaldamento e/o ACS	Emilia - Romagna	LR 26 del 23/12/2004	Marche	PEAR approvato con DCR del 16/02/2005
Certificazione energetica	Emanazione norme		Calabria	PEAR approvato con DCR del 14/02/2005	Emilia - Romagna	LR 26 del 23/12/2004
	Individuazione requisiti minimi		Emilia - Romagna	LR 26 del 23/12/2004	Toscana	LR 25 del 17/02/2005
	Metodologia di calcolo		Emilia - Romagna	LR 26 del 23/12/2004		
	Edifici Passivi	Promozione e incentivi	Provincia autonoma Trento	Proposta del CP del 21/06/2004		
Incentivi	Riduzione ICI o altre tariffe comunali		Calabria	PEAR approvato con DCR del 14/02/2005	Toscana	LR 1 del 3/01/2005
	Riduzione oneri di urbanizzazione		Marche	PEAR approvato con DCR del 16/02/2005	Toscana	LR 1 del 3/01/2005
Risparmio energetico	Diffusione e Promozione e sensibilizzazione		Calabria	PEAR approvato con DCR del 14/02/2005	Sardegna	LR 23 del 17/11/2000
Diagnosi energetica	Edifici pubblici		Calabria	PEAR approvato con DCR del 14/02/2005	Lombardia	LR 39 del 21/12/2004
ESCO	Facilitare meccanismi FTT		Liguria	PEAR approvato con DCR del 21/12/2003		
Regolamenti edilizi comunali	Obbligo di imposizione dei contenitori dei consumi	Per riscaldamento e climatizzazione estiva	Lombardia	LR 39 del 21/12/2004	Liguria	PEAR approvato con DCR del 21/12/2003
Metodi di valutazione	Protocollo ITACA		Marche	PEAR approvato con DCR del 16/02/2005		
	Linee guida		Toscana	DGR 24 del 12/07/2004		
	CasaClima	Obbligo	Trentino Alto-Adige	12/01/2005	Provincia Bolzano	DP 34 del 29/09/2004

PANORAMA

[illegible]

Legenda:

PER: Piano Energetico Regionale

PEAR: Piano Energetico
e Ambientale
Regionale

PIER: Piano di Indirizzo Energetico Regionale

DCR: Delibera del
Consiglio Regionale

DGR: Delibera della
Giunta Regionale

GR: Giunta Regionale

LR: Legge Regionale

LP: Legge Provinciale

ESCO: Energy Service Company

FTT: Finanziamento
Tramite Terzi

ACS: Acqua calda
sanitaria

■ SEMPRE DI PIÙ PROTAGONISTI NEL MONDO DELLE COSTRUZIONI

ICMQ amplia i suoi servizi per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti. Ha, infatti, rilasciato la prima Certificazione dei Sistemi di Sicurezza delle Informazioni (BS 7799-2) (Cfr. ICMQ Notizie 36, pag. 15)

Ma a cosa si intende per sicurezza delle informazioni? È la stessa fondamentale domanda che mi sono posto quattro anni fa quando ho coniugato la passione per l'informatica con un nuovo possibile schema di Certificazione; e la risposta che mi ero dato allora era sbagliata! Sicurezza delle informazioni non significa sicurezza informatica, o meglio, non solo.

Sicurezza delle informazioni

Per sicurezza delle informazioni si intende, infatti, la salvaguardia di **Riservatezza, Integrità e Disponibilità** delle informazioni, siano esse in formato scritto, elettronico, trasmesse per e-mail, a voce, relative a clienti o all'azienda stessa.

L'organizzazione deve quindi:

- assicurare che l'informazione sia accessibile solo a chi ne è autorizzato
- salvaguardare l'accuratezza e la completezza dell'informazione e dei metodi per processarla
- assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso, quando richiesto, all'informazione e ai beni associati.

È facile comprendere, con l'accrescere dello scambio di informazioni in formato elettronico (ma non solo) tra organizzazioni, il beneficio di avere un documento di riferimento comune, che permetta di stabilire mutua fiducia tra partner commerciali.

Un aspetto fondamentale della norma BS 7799 è l'introduzione del concetto di «Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI)».

Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI)

Non è sufficiente, infatti, implementare un insieme di controlli e procedure per la sicurezza, occorre gestirli e mantenerli nel tempo. La sicurezza viene quindi vista come un processo ad alto livello, indipendente dalla tecnologia.

La norma si concentra su aspetti di gestione della sicurezza, definendo le contro-misure (*controlli*) a un livello tale che possono essere applicati ad ambienti, sistemi e applicazioni diverse, senza perdere i benefici della standardizzazione.

I controlli descritti dalla BS 7799 sono necessari nella maggioranza delle situazioni e sono applicabili in una vasta scala di organizzazioni, grandi, medie e piccole. Ogni controllo definisce un obiettivo da perseguire (il «cosa fare»), lasciando libertà di implementazione all'organizzazione (il «come fare») in perfetta sintonia con le altre norme di sistema di gestione (ad esempio la UNI EN ISO 9001:2000).

In pratica, il Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni, includendo una varietà di controlli, permette di monitorare e controllare la sicurezza dei sistemi, minimizzando il rischio residuo, assicurando la continuità del business e garantendo il soddisfacimento dei requisiti della legislazione, dell'organizzazione e dei clienti.

Un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni efficace permette quindi all'organizzazione di:

- mantenersi aggiornata su nuove minacce e vulnerabilità, e prenderle in considerazione in modo sistematico
- trattare incidenti e perdite, in ottica di prevenzione e di miglioramento continuo del sistema
- sapere in tempo utile, per prevenire danni, quando policy e procedure non sono implementate
- implementare politiche e procedure di primaria importanza, in accordo con le «best practices» e un buon risk management.

Conclusioni

Concludendo, un SGSI fornisce gli strumenti per prendere in considerazione, mantenere e migliorare, ovvero gestire la sicurezza; aspetto che sta assumendo di giorno in giorno maggiore rilevanza nella gestione dell'azienda e nei rapporti con i propri clienti.

■ Roberto Garbuglio
Responsabile Sistemi
di Gestione della Sicurezza
delle Informazioni

■ PRIME CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI GESTIONE A MILANO

Nel mese di Febbraio sono state completate le prime certificazioni energetiche a Milano su edifici esistenti. Oggetto dell'intervento, due edifici multipiano a destinazione residenziale siti in zona Bovisa, realizzati negli anni 1998-2001 su commissione della cooperativa «Bovisa 90-La Casa Ecologica». I due edifici, A e B, sono stati costruiti adottando identiche soluzioni tecniche per la realizzazione dei subsistemi che costituiscono la struttura e l'involucro dei fabbricati. Si differenziano, invece, per l'orientamento dei corpi di fabbrica e per talune soluzioni architettoniche. Differenti sono soprattutto le scelte impiantistiche adottate per il riscaldamento: caldaia a condensazione e pavimenti radianti per l'edificio A; caldaia pressurizzata sprovvista di sistema di condensazione e radiatori a piastre in ghisa per l'edificio B.

Per individuare e certificare il fabbisogno energetico utile per il riscaldamento dei due edifici in fase di gestione, si sono utilizzati come dati di input i reali consumi

energetici, valutati conteggiando le forniture di energia primaria (gas metano) nei periodi 2002/03 e 2003/04 ed elaborati in relazione all'effettiva modalità di gestione riscontrata. I risultati sono stati confrontati con le stime di fabbisogno energetico sviluppate partendo dai dati di progetto, onde approfondire l'analisi sul comportamento degli edifici e dei subsistemi che li costituiscono (involucro, impianto). Le valutazioni svolte hanno evidenziato il comportamento marcatamente differente dei due fabbricati. L'edificio A, grazie a una scelta premiante sia per l'orientamento geografico sia per la dotazione impiantistica, presenta un fabbisogno energetico utile per riscaldamento nettamente inferiore rispetto all'edificio B (-28%). I risultati raggiunti, confrontati con le informazioni relative al patrimonio edilizio esistente, confermano la qualità del progetto «Casa Ecologica»; l'edificio A, in particolare, si attesta su prestazioni di efficienza energetica per riscaldamento di elevato livello rispetto allo standard qualitativo medio della provincia di Milano.

■ *Alessandro Gandini*

■ PASSAGGIO DEL TESTIMONE NELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DEI MASSELLI: DALLA NORMA UNI 9065 ALLA NORMA UNI EN 1338

L'applicazione della Norma UNI EN 1338 per la marcatura CE dei masselli, ha comportato il ritiro della precedente norma UNI 9065. Di conseguenza, cessa anche la certificazione volontaria di prodotto di ICMQ basata su quella norma. Essa comportava il controllo della produzione e la verifica dei livelli di attestazione dei masselli tramite visite ispettive e prelievi.

La marcatura CE, obbligatoria per i masselli dal 1 marzo 2005, con un livello di attestazione di tipo 4, prevede, come base per l'affissione CE, che siano effettuate da parte del produttore le prove iniziali di prodotto, il controllo del processo di fabbrica e una dichiarazione di conformità. I medesimi produttori, attraverso l'Assobeton, hanno richiesto il mantenimento della certificazione volontaria per il settore dei masselli, sulla base della nuova normativa di riferimento UNI EN 1338. Questo per poter continuare

a dare al mercato, tramite ICMQ, le migliori garanzie di trasparenza, qualità e affidabilità dei prodotti che hanno sempre contraddistinto questo settore merceologico.

ICMQ, seguendo tali indicazioni, ha finalizzato una certificazione volontaria basata sulla norma UNI EN 1338 che comporta sia la valutazione dei livelli di controllo della produzione con visite ispettive presso il produttore, sia la sorveglianza delle qualità dei prodotti tramite diversi prelievi con una valutazione delle caratteristiche tecnologiche presso un apposito laboratorio.

In accordo con la norma vigente, ICMQ ha finalizzato una forma di controllo che si basa su innovativi sistemi di valutazione, ove i prodotti devono avere sempre e comunque performance pari o superiori ai valori minimi dichiarati. La prospettiva è che il settore dei masselli potrà godere di prodotti con performance sempre al di sopra dei livelli dichiarati, sotto la supervisione di ICMQ, con l'opportunità di annullare di fatto ogni contestazione tecnica di prodotto.

■ *Francesco Sabbato*

Unità Produttiva: Via Adda s.n.c.
22010 GERA LARIO CO
Produzione di aggregati per cls e
per conglomerati bituminosi
Norme UNI EN 12620 e 13043

TASSULLO SpA

Sede: Via Nazionale, 157
38010 TASSULLO TN
Unità Prod. 1: Via alla Miniera, 1
38010 MOLLARO TN
Produzione di malte da muratura a
prestazione garantita
Norma UNI EN 998-2



ICMQ



■ **CERTIFICAZIONE ETICA SA 8000**

Il 24 marzo sono state rilasciate le prime certificazioni ai sensi della Norma SA 8000 dal Network di Lavoro Etico, di cui ICMQ SpA fa parte, ad aziende già clienti di ICMQ SpA:

CONSORZIO PROVINCIALE PER L'ABITAZIONE G. VERONESI SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: Via Dordi, 4
38100 TRENTO TN
Servizi tecnici e di assistenza alla
progettazione e alla realizzazione
di interventi di edilizia abitativa
(Settore EA 35)
Norma SA 8000

SVILUPPO SISTEMA FIERA SpA

Sede Legale: Largo Domodossola, 1
20145 MILANO MI
Sede Operativa: SS 33 Sempione, 28
20017 RHO MI
Engineering e contracting per grandi
opere (Settori EA 34, 35)
Norma SA 8000



■ **CERTIFICAZIONE SISTEMA EDIFICIO®**

Periodo: gennaio, febbraio 2005

COOPERATIVA EDILE BOVISA '90 LA CASA ECOLOGICA

Edificio A sito in Via Candiani, 29
20158 MILANO MI
Edificio B sito in Via Candiani, 29
20158 MILANO MI
Tipologia edilizia: residenziale
Requisito energetico
Fase di gestione

■ **PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI. LE GUIDE APPLICATIVE ICMQ**

Quando i sistemi di gestione ISO 9001:2000 riguardano prodotti regolamentati dalla direttiva CPD 89/106.

Sono numerose le norme europee armonizzate pubblicate ad oggi, e coprono una estesa gamma di prodotti, la cui marcatura CE è diventata operativa in tutta l'UE. La vendita di questi prodotti richiede perciò ai produttori un controllo della produzione, che rispetti le regole fornite dalla parte armonizzata di queste norme (Annex ZA), e una formale attestazione.

In funzione della criticità dei prodotti nei confronti della sicurezza delle opere dove essi vengono inseriti, può essere necessario l'intervento di un Organismo Notificato con compiti di verifica del solo sistema di controllo della produzione oppure anche di prove sui prodotti.

Un fabbricante che abbia un sistema di gestione per la qualità certificato secondo

ISO 9001 non può dunque esimersi dall'inserire nel proprio sistema certificato il controllo della produzione di questi prodotti, in coerenza con quanto richiede l'Annex ZA delle norme armonizzate relative. Infatti la ISO 9001 prevede che siano considerati tutti i requisiti cogenti relativi ai prodotti forniti.

ICMQ ha orientato in quest'ottica la propria attività fin da prima della pubblicazione delle norme armonizzate, predisponendo apposite Guide Applicative che esplicitano i controlli da eseguire. Ha in sostanza fatti propri i criteri della Commissione Europea espressi nella Direttiva dei prodotti da costruzione e orientato in questo senso le Organizzazioni che hanno chiesto a ICMQ la certificazione ISO 9001. ICMQ è anche Organismo Notificato per la Direttiva e, partecipando fin dalla loro costituzione ai Gruppi di Organismi Notificati Europei, è in grado di fornire direttamente tutte le informazioni che servono alle Organizzazioni per mettere sul mercato i prodotti coperti dalla Direttiva.

■ *Costanzo Riva*

■ LA NUOVA NORMA UNI EN ISO 14001:2004

1. Transizione alla norma ISO 14001:2004 delle esistenti certificazioni di conformità alla norma ISO 14001: 1996

È stata pubblicata nel dicembre 2004 la nuova edizione della norma ISO 14001. Salvo casi particolari, non sono richieste Verifiche Ispettive aggiuntive aventi come unico oggetto la verifica dell'adeguamento del sistema di gestione ambientale alla nuova edizione.

Il periodo transitorio, fissato di 18 mesi da ISO e IAF, permette a ICMQ di effettuare nell'ambito delle visite di sorveglianza e/o rinnovo, già programmate, le verifiche di adeguamento. Le visite ispettive di sorveglianza e rinnovo condotte fino al 15 maggio 2005 **potranno** essere effettuate usando già come riferimento l'edizione 2004 della norma, solo previo consenso dell'Organizzazione certificata, mentre quelle condotte dopo il 15 maggio **dovranno** essere condotte avendo come riferimento la norma ISO 14001:2004.

Nei casi in cui le verifiche vengano condotte ai sensi della nuova edizione di norma, i certificati di conformità verranno riemessi con il nuovo riferimento, indipendentemente dalla sussistenza di eventuali carenze e purché, si intende, siano comunque soddisfatti i requisiti della norma ISO 14001:1996. Le carenze rilevate rispetto ai requisiti della nuova norma dovranno formare oggetto di rilievi debitamente registrati che saranno classificati e gestiti, in termini di approccio graduale alla loro risoluzione, come segue:

- «Raccomandazioni» nel periodo tra il 15 maggio e il 15 novembre 2005;
- «Non Conformità» (marginali o importanti) nell'arco temporale tra il 15 novembre 2005 e il 15 maggio 2006.

Dopo il 15 maggio i rilievi riferiti alla nuova edizione di norma si configureranno come Non Conformità che, nei casi previsti, potranno pregiudicare il mantenimento della certificazione.

2. Nuove certificazioni di conformità

Dal 16 maggio 2005 ICMQ SpA emetterà offerte di certificazione di sistemi di gestio-

ne ambientale con esclusivo riferimento alla nuova edizione della norma. Le verifiche di stage 1 saranno pianificate rispetto alla nuova edizione di norma qualora le verifiche di stage 2 siano presumibilmente effettuate successivamente al 15 maggio 2005. Infatti ogni verifica di stage 2 eseguita dopo il sesto mese di transitorio dovrà essere condotta in accordo con la nuova edizione della norma. Per le certificazioni rilasciate ex-novo ai sensi della norma ISO 14001:2004, le carenze riscontrate rispetto ai requisiti della norma stessa formeranno, direttamente, oggetto di non conformità e come tali dovranno essere gestite.

3. Decadenza delle certificazioni rilasciate ai sensi della Norma ISO 14001:1996

Dopo il 15 maggio 2006, le certificazioni di sistema di gestione ambientale riferite alla norma ISO 14001:1996 decadono, automaticamente, in quanto certificazioni accreditate e come, tali, non potranno essere né emesse né mantenute sotto accreditamento SINCERT.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dalla nuova norma, si può fare riferimento ai dettagli presenti sul sito Internet www.icmq.org.

■ *Roberto Mandelli*

■ NOTIZIE DAI SOCI – GUIDA ALL'USO DEGLI EURO CODICI PER LE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

L'AICAP (Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso) ha di recente avviato la realizzazione di una «Guida interpretativa all'uso degli Eurocodici per le strutture in calcestruzzo», che vuol essere un valido supporto tecnico-professionale che accompagni i progettisti all'acquisizione delle nuove logiche di progettazione.

La realizzazione editoriale viene curata da AITEC (Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento) e la pubblicazione è prevista per l'autunno 2005.

Per informazioni rivolgersi agli Uffici AITEC (dott. Stefano Grandolfo).



■ FORMAZIONE: PROGRAMMA 2005

Sintetizziamo il calendario dei principali corsi e seminari programmati per l'anno 2005. I seminari contrassegnati con il simbolo (*) sono organizzati in collaborazione con l'UNI. I corsi si svolgono, ove non diversamente indicato, a Milano in via Battistotti Sassi 11. Per informazioni e iscrizioni vi invitiamo a contattare ICMQ SpA, fax 02 7010 6570, e-mail: formazione@icmq.org, oppure icmq@icmq.org e Sinergie Moderne Network, fax: 045 8020 203; e-mail: icmq.corsi@virgilio.it.

Corso per valutatori interni di sistema qualità secondo la norma UNI EN ISO 19011

13 e 14/04/05

Come impostare un sistema di gestione integrato (qualità ambiente e sicurezza)

21/04/05

La certificazione etica nelle organizzazioni, secondo la norma SA 8000

(in collaborazione con CISE – Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico)

28/04/05

La marcatura CE per i prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE)*

05/05/05 a Roma

La valutazione del ciclo di vita del prodotto (LCA) e la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

12/05/05

La certificazione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001)

19/05/05

Corso per valutatori interni di sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 19011

25 e 26/05/05

La qualità nella progettazione come strumento per la validazione dei progetti*

27/09/05 a Roma

La marcatura CE per i prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE)*

06/10/05

Come impostare un sistema di gestione integrato (qualità ambiente e sicurezza)

27/10/05

Corso per valutatori interni di sistema qualità secondo. Norma UNI EN ISO 19011

9 e 10/11/05

Il sistema di controllo in produzione (FPC) per la marcatura CE dei componenti strutturali prefabbricati in calcestruzzo

17/11/05

Il sistema di controllo in produzione (FPC) per la marcatura CE degli aggregati

24/11/05



ICMQ notizie

Via Battistotti Sassi, 11 · 20133 Milano
tel. 02 7010 5727 · fax 02 7010 6570
e-mail: icmq@icmq.org · <http://www.icmq.org>

Direttore Responsabile: Paride Passerini

Stampa: Omnia Arti Grafiche · C.so XXII Marzo, 22 · 20135 Milano

Registrazione Tribunale di Milano n° 475 del 30 Settembre 1995.

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare la relativa tassa.